

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza, Viale Elvezia n. 2

Verbale n. 36 del COLLEGIO SINDACALE del 02/09/2021

In data 02/09/2021 alle ore 10.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALBERTO CASTELNUOVO

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MICHELE LUCCISANO

Presente online

Componente in rappresentanza della Regione

ANDREA CROCI

Presente online

Partecipa alla riunione Dott.ssa Raffaella Clelia Borra, Direttore Dipartimento Amministrativo e della UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Elena Sartori, Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane;; Gabriella Brambilla, UOC AAGG e Legali, con funzioni di segreteria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. prosieguo esami atti di costituzione dei Fondi contrattuali relativi a Dirigenza e Comparto 2020 e relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane in risposta alle osservazioni spresse dal Collegio Sindacale nel verbale n. 35 del 12.08.2021;
2. varie ed eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 35 Data verbale: 12/08/2021

N° atto: 505 Data atto: 26/07/2021

Oggetto: COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI PER IL COMPARTO ANNO 2020.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Con distinte deliberazioni del Direttore Generale è stato costituito dapprima il fondo provvisorio con deliberazione n. 783 del 28.12.2020, non sottoposta al parere del Collegio; successivamente è stato costituito il "fondo definitivo" con deliberazione n. 505 del 26.07.2021, oggetto di esame nella presente seduta. Poichè il rispetto del limite riferito all'anno 2016 è stato oggetto della deliberazione n. 490 del 19.07.2021 si rinvia alle osservazioni formulate al riguardo.

In merito al I punto dell'o.d.g., il Collegio Sindacale acquisisce agli atti la nota prot. n. 67832/21 del 31.08.2021 del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane e l'allegata relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 del 12.08.2021.

Il Collegio in relazione alla richiesta di certificazione dei fondi definitivi evidenzia che il parere di compatibilità economico finanziaria previsto dal 1° c dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verte in maniera unitaria ed inscindibile sui seguenti aspetti:

- i. Verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- ii. Verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- iii. Verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Come sintetizzato nella Circolare n. 38/2018 della Ragioneria Generale dello Stato:

"Tutti i suddetti aspetti si interpolano e traducono in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica attinenti il personale del settore sanitario, soprattutto in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata."

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter esprimere separatamente il proprio parere sulla costituzione del fondo e sulla modalità di impiego delle risorse, una volta appurata la circostanza che non è stata sottoscritta la necessaria Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) laddove rispetto alle ultime CCIA sottoscritte si sono verificate per tutti i tre gli ambiti di contrattazione (Comparto, Dirigenza PTA e Dirigenza Sanitaria) sia la sottoscrizione di un nuovo CCNL sia l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che concerne l'intero ciclo della performance e l'erogazione dei trattamenti accessori collegati ai risultati.

In relazione alle previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 74, si evidenzia altresì che gli artt. 8 e 82 del CCNL Sanità 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 rendono assolutamente indispensabile la sottoscrizione di una nuova CCIA concernente i criteri di ripartizioni delle risorse e dei fondi per l'attribuzione dei premi legati alla performance e più in generale per gli altri trattamenti accessori per i quali è necessaria la contrattazione collettiva.

Il Collegio ricorda che ogni eventuale atto adottato in mancanza di sottoscrizione nelle materie riservate alla contrattazione integrativa è da considerarsi comunque provvisorio e può essere considerato definitivo solo l'atto sottoscritto dai sindacati.

In sintesi, l'erogazione dei compensi di premialità può avvenire solo quando si verificano due condizioni:
1. la sottoscrizione del CCIA;
2. la valutazione positiva a fine anno della Performance Organizzativa ed Individuale.

Peraltro dalla lettura della citata relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane sembra evincersi che per gli anni 2020 e 2021 siano stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto degli accordi che disciplinano le modalità di "erogazione trimestrali delle quote di incentivazione"; al riguardo, nel ribadire l'urgenza di una CCDI su tutti gli aspetti connessi alla ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali, il Collegio evidenzia che laddove tali accordi parziali si configurino come Contratti Integrativi aziendali, per quanto limitati solo ad alcuni criteri di erogazione, essi avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di compatibilità economico finanziaria del Collegio; in ogni caso non possono essere considerati validamente perfezionati.

Presenza rilievo? Si

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 35 Data verbale: 12/08/2021

N° atto: 504 Data atto: 26/07/2021

Oggetto: COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA - ANNO 2020.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Con distinte deliberazioni del Direttore Generale è stato costituito dapprima un fondo provvisorio con la deliberazione n. 329 del 15.06.2020, esaminata nella seduta del 22.07.2020 come da verbale n. 14; successivamente è stato costituito il "fondo definitivo" con la deliberazione n. 504 del 26.07.2021, oggetto di esame nella presente seduta.
Poichè il rispetto del limite riferito all'anno 2016 è stato oggetto della deliberazione n. 490 del 19.07.2021 si rinvia alle osservazioni formulate al riguardo.

In merito al I punto dell'o.d.g., il Collegio Sindacale acquisisce agli atti la nota prot. n. 67832/21 del 31.08.2021 del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane e l'allegata relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 del 12.08.2021.

Il Collegio in relazione alla richiesta di certificazione dei fondi definitivi evidenzia che il parere di compatibilità economico finanziaria previsto dal 1° c dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verte in maniera unitaria ed inscindibile sui seguenti aspetti:

- i. Verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- ii. Verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- iii. Verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Come sintetizzato nella Circolare n. 38/2018 della Ragioneria Generale dello Stato:

"Tutti i suddetti aspetti si interpolano e traducono in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica attinenti il personale del settore sanitario, soprattutto in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata."

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter esprimere separatamente il proprio parere sulla costituzione del fondo e sulla modalità di impiego delle risorse, una volta appurata la circostanza che non è stata sottoscritta la necessaria Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) laddove rispetto alle ultime CCIA sottoscritte si sono verificate per tutti i tre gli ambiti di contrattazione (Comparto, Dirigenza PTA e Dirigenza Sanitaria) sia la sottoscrizione di un nuovo CCNL sia l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che concerne l'intero ciclo della performance e l'erogazione dei trattamenti accessori collegati ai risultati.

In relazione alle previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 74, si evidenzia altresì che l'art. 66 del CCNL Dirigenza Funzioni Locali e l'art. 7 del CCNL Dirigenza dell'area Sanità

rendono assolutamente indispensabile la sottoscrizione di una nuova CCIA concernente i criteri di ripartizioni delle risorse e dei fondi per l'attribuzione dei premi legati alla performance e più in generale per gli altri trattamenti accessori per i quali è necessaria la contrattazione collettiva.

Il Collegio ricorda che ogni eventuale atto adottato in mancanza di sottoscrizione nelle materie riservate alla contrattazione integrativa è da considerarsi comunque provvisorio e può essere considerato definitivo solo l'atto sottoscritto dai sindacati.

In sintesi, l'erogazione dei compensi di premialità può avvenire solo quando si verificano due condizioni:

1. la sottoscrizione del CCIA;
2. la valutazione positiva a fine anno della Performance Organizzativa ed Individuale.

Peraltro dalla lettura della citata relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane sembra evincersi che per gli anni 2020 e 2021 siano stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto degli accordi che disciplinano le modalità di "erogazione trimestrali delle quote di incentivazione"; al riguardo, nel ribadire l'urgenza di una CCDI su tutti gli aspetti connessi alla ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali, il Collegio evidenzia che laddove tali accordi parziali si configurino come Contratti Integrativi aziendali, per quanto limitati solo ad alcuni criteri di erogazione, essi avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di compatibilità economico finanziaria del Collegio; in ogni caso non possono essere considerati validamente perfezionati.

Presenza rilievo? Si

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 35 Data verbale: 12/08/2021

N° atto: 490 Data atto: 19/07/2021

Oggetto: APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 1, DEL D.L. 35/2019 C.D. "DECRETO CALABRIA" - PRESA D'ATTO DELLA BASE DI CALCOLO DI RIFERIMENTO AL 31.12.2018 ED ADEGUAMENTO FONDI CONTRATTUALI 2020.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare che a fronte di una diminuzione o comunque invarianza del numero di dipendenti nel 2020 rispetto al 2018, come evidenziato nella citata deliberazione n. 490, sia pienamente rispettata la previsione dell'art. 11, c.1 del citato D.L. n. 35/2019 laddove stabilisce che il limite in discorso "in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"; infatti è evidente che per i profili professionali per i quali si è verificata una diminuzione nella consistenza numerica, stabilire l'importo del fondo nella stessa misura del 2016 comporta che il valore medio pro-capite non risulta "invariato", bensì incrementato. Ovviamente la risoluzione di tale questione è preliminare rispetto alla verifica delle corrette quantificazioni dei fondi per la dirigenza e per il comparto contenute nelle citate deliberazioni n. 504 e n. 505, che infatti esplicitamente richiamano la deliberazione n. 490 nelle proprie premesse.

Presenza rilievo? Si

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 35 Data verbale: 12/08/2021

N° atto: 783 Data atto: 28/12/2020

Oggetto: Costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2020 Area Comparto.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Con distinte deliberazioni del Direttore Generale è stato costituito dapprima il fondo provvisorio con deliberazione n. 783 del 28.12.2020, non sottoposta al parere del Collegio; successivamente è stato costituito il "fondo definitivo" con deliberazione n. 505 del 26.07.2021, oggetto di esame nella presente seduta. Poichè il rispetto del limite riferito all'anno 2016 è stato oggetto della deliberazione n. 490 del 19.07.2021 si rinvia alle osservazioni formulate al riguardo.

In merito al I punto dell'o.d.g., il Collegio Sindacale acquisisce agli atti la nota prot. n. 67832/21 del 31.08.2021 del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane e l'allegata relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 del 12.08.2021.

Il Collegio in relazione alla richiesta di certificazione dei fondi definitivi evidenzia che il parere di compatibilità economico finanziaria previsto dal 1° c dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verte in maniera unitaria ed inscindibile sui seguenti aspetti:

- i. Verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- ii. Verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- iii. Verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Come sintetizzato nella Circolare n. 38/2018 della Ragioneria Generale dello Stato:

"Tutti i suddetti aspetti si interpolano e traducono in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica attinenti il personale del settore sanitario, soprattutto in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata."

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter esprimere separatamente il proprio parere sulla costituzione del fondo e sulla modalità di impiego delle risorse, una volta appurata la circostanza che non è stata sottoscritta la necessaria Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) laddove rispetto alle ultime CCIA sottoscritte si sono verificate per tutti i tre gli ambiti di contrattazione (Comparto, Dirigenza PTA e Dirigenza Sanitaria) sia la sottoscrizione di un nuovo CCNL sia l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che concerne l'intero ciclo della performance e l'erogazione dei trattamenti accessori collegati ai risultati.

In relazione alle previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 74, si evidenzia altresì che gli artt. 8 e 82 del CCNL Sanità 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 rendono assolutamente indispensabile la sottoscrizione di una nuova CCIA concernente i criteri di ripartizioni delle risorse e dei fondi per l'attribuzione dei premi legati alla performance e più in generale per gli altri trattamenti accessori per i quali è necessaria la contrattazione collettiva.

Il Collegio ricorda che ogni eventuale atto adottato in mancanza di sottoscrizione nelle materie riservate alla contrattazione integrativa è da considerarsi comunque provvisorio e può essere considerato definitivo solo l'atto sottoscritto dai sindacati.

In sintesi, l'erogazione dei compensi di premialità può avvenire solo quando si verificano due condizioni:

1. la sottoscrizione del CCIA;
2. la valutazione positiva a fine anno della Performance Organizzativa ed Individuale.

Peraltro dalla lettura della citata relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane sembra evincersi che per gli anni 2020 e 2021 siano stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto degli accordi che disciplinano le modalità di "erogazione trimestrali delle quote di incentivazione"; al riguardo, nel ribadire l'urgenza di una CCDI su tutti gli aspetti connessi alla ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali, il Collegio evidenzia che laddove tali accordi parziali si configurino come Contratti Integrativi aziendali, per quanto limitati solo ad alcuni criteri di erogazione, essi avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di compatibilità economico finanziaria del Collegio; in ogni caso non possono essere considerati validamente perfezionati.

Presenza rilievo?

Si

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 35 Data verbale: 12/08/2021

N° atto: 329 Data atto: 15/06/2020

Oggetto: Costituzione dei fondi contrattuali relativi al personale della Dirigenza per l'anno 2019 e provvisori per l'anno 2020

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Con distinte deliberazioni del Direttore Generale è stato costituito dapprima un fondo provvisorio con la deliberazione n. 329 del 15.06.2020, esaminata nella seduta del 22.07.2020 verbale n. 14; successivamente è stato costituito il "fondo definitivo" con la deliberazione n. 504 del 26.07.2021, oggetto di esame nella presente seduta. Poiché il rispetto del limite riferito all'anno 2016 è stato oggetto della deliberazione n. 490 del 19.07.2021 si rinvia alle osservazioni formulate al riguardo.

In merito al punto dell'o.d.g., il Collegio Sindacale acquisisce agli atti la nota prot. n. 67832/21 del 31.08.2021 del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane e l'allegata relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 del 12.08.2021.

Il Collegio in relazione alla richiesta di certificazione dei fondi definitivi evidenzia che il parere di compatibilità economico finanziaria previsto dal 1° c dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verte in maniera unitaria ed inscindibile sui seguenti aspetti:

- i. Verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- ii. Verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- iii. Verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Come sintetizzato nella Circolare n. 38/2018 della Ragioneria Generale dello Stato:

"Tutti i suddetti aspetti si interpolano e traducono in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica attinenti il personale del settore sanitario, soprattutto in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata."

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter esprimere separatamente il proprio parere sulla costituzione del fondo e sulla modalità di impiego delle risorse, una volta appurata la circostanza che non è stata sottoscritta la necessaria Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) laddove rispetto alle ultime CCIA sottoscritte si sono verificate per tutti i tre gli ambiti di contrattazione (Comparto, Dirigenza PTA e Dirigenza Sanitaria) sia la sottoscrizione di un nuovo CCNL sia l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che concerne l'intero ciclo della performance e l'erogazione dei trattamenti accessori collegati ai risultati.

In relazione alle previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 74, si evidenzia altresì che l'art. 66 del CCNL Dirigenza Funzioni Locali e l'art. 7 del CCNL Dirigenza dell'area Sanità rendono assolutamente indispensabile la sottoscrizione di una nuova CCIA concernente i criteri di ripartizioni delle risorse e dei fondi per l'attribuzione dei premi legati alla performance e più in generale per gli altri trattamenti accessori per i quali è necessaria la contrattazione collettiva.

Il Collegio ricorda che ogni eventuale atto adottato in mancanza di sottoscrizione nelle materie riservate alla contrattazione integrativa è da considerarsi comunque provvisorio e può essere considerato definitivo solo l'atto sottoscritto dai sindacati.

In sintesi, l'erogazione dei compensi di premialità può avvenire solo quando si verificano due condizioni:

1. la sottoscrizione del CCIA;
2. la valutazione positiva a fine anno della Performance Organizzativa ed Individuale.

Peraltro dalla lettura della citata relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane sembra evincersi che per gli anni 2020 e 2021 siano stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto degli accordi che disciplinano le modalità di "erogazione trimestrali delle quote di incentivazione"; al riguardo, nel ribadire l'urgenza di una CCDI su tutti gli aspetti connessi alla ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali, il Collegio evidenzia che laddove tali accordi parziali si configurino come Contratti Integrativi aziendali, per quanto limitati solo ad alcuni criteri di erogazione, essi avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di compatibilità economico

finanziaria del Collegio; in ogni caso non possono essere considerati validamente perfezionati.

Presenza rilievo?

Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Si dà atto dell'avvenuto collegamento in teleconferenza del dott. Alberto Castelnuovo dal proprio Ufficio in Mantova, del dott. Michele Luccisano dal proprio attuale domicilio in Rizziconi (RC) e del dott. Andrea Croci dal proprio studio in Varese, con utilizzo dei seguenti sistemi di comunicazione: microsoft teams, telefono ed e-mail personali. Anche tutti gli altri partecipanti hanno provveduto ai collegamenti sopra descritti.

In merito al I punto dell'o.d.g., il Collegio Sindacale acquisisce agli atti la nota prot. n. 67832/21 del 31.08.2021 del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane e l'allegata relazione relativa ai chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 del 12.08.2021.

Il Collegio in relazione alla richiesta di certificazione dei fondi definitivi per il comparto, per la Dirigenza Sanitaria e Dirigenza PTA evidenzia che il parere di compatibilità economico finanziaria previsto dal 1° c dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 verte in maniera unitaria ed inscindibile sui seguenti aspetti:

- i. Verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- ii. Verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- iii. Verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Come sintetizzato nella Circolare n. 38/2018 della Ragioneria Generale dello Stato:

“Tutti i suddetti aspetti si interpolano e traducono in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica attinenti il personale del settore sanitario, soprattutto in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata.”

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter esprimere separatamente il proprio parere sulla costituzione del fondo e sulla modalità di impiego delle risorse, una volta appurata la circostanza che non è stata sottoscritta la necessaria Contrattazione Integrativa Aziendale (CCIA) laddove rispetto alle ultime CCIA sottoscritte si sono verificate per tutti i tre gli ambiti di contrattazione (Comparto, Dirigenza PTA e Dirigenza Sanitaria) sia la sottoscrizione di un nuovo CCNL sia l'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che concerne l'intero ciclo della performance e l'erogazione dei trattamenti accessori collegati ai risultati.

Per quanto concerne il personale del Comparto, in relazione alle previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/05/2017 n. 74, si evidenzia altresì che gli artt. 8 e 82 del CCNL Sanità 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 rendono assolutamente indispensabile la sottoscrizione di una nuova CCIA concernente i criteri di ripartizioni delle risorse e dei fondi per l'attribuzione dei premi legati alla performance e più in generale per gli altri trattamenti accessori per i quali è necessaria la contrattazione collettiva.

Peraltro, per quanto le norme di legge e contrattuali non prevedano una specifica scadenza per la conclusione delle trattative sindacali, è pacifico che la definitiva costituzione e ripartizione delle risorse per ciascun anno può essere ottenuta soltanto in esito alla regolare conclusione della CCIA, per cui il Collegio evidenzia la necessità e l'urgenza che si provveda al riguardo non soltanto per l'annualità 2020 ma per tutte le annualità pregresse per le quali si sono verificate le circostanze dell'intervenuta modifica normativa e della stipula di un nuovo CCNL, tenendo conto che per la Dirigenza dell'Area Sanità il CCNL per triennio 2016-2018 è stato sottoscritto il 19.12.2019 e per la Dirigenza PTA, attualmente confluita nell'Area delle Funzioni Locali, è stato stipulato il 17.12.2020.

In relazione alla necessità della contrattazione integrativa anche per le aree dirigenziali valgono le considerazioni del tutto analoghe e si rinvia alle specifiche norme dei CCNL citati (art. 66 del CCNL Dirigenza Funzioni Locali e art. 7 del CCNL Dirigenza dell'area Sanità).

Per quanto sopra, tenuto conto che la giurisprudenza della Corte dei Conti è costante nel dichiarare l'illegittimità della corresponsione di compensi pregressi, il Collegio invita la Direzione Aziendale a porre il massimo impegno per addivenire

celermente alla definizione della necessaria contrattazione integrativa.

Il Collegio ricorda che ogni eventuale atto adottato in mancanza di sottoscrizione nelle materie riservate alla contrattazione integrativa è da considerarsi comunque provvisorio e può essere considerato definitivo solo l'atto sottoscritto dai sindacati.

In sintesi, l'erogazione dei compensi di premialità può avvenire solo quando si verificano due condizioni:

1. la sottoscrizione del CCIA;
2. la valutazione positiva a fine anno della Performance Organizzativa ed Individuale.

Peraltro dalla lettura della citata relazione del Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane sembra evincersi che per gli anni 2020 e 2021 siano stati sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto degli accordi che disciplinano le modalità di "erogazione trimestrali delle quote di incentivazione"; al riguardo, nel ribadire l'urgenza di una CCDI su tutti gli aspetti connessi alla ripartizione delle risorse dei fondi contrattuali, il Collegio evidenzia che laddove tali accordi parziali si configurino come Contratti Integrativi aziendali, per quanto limitati solo ad alcuni criteri di erogazione, essi avrebbero dovuto essere sottoposti al parere di compatibilità economico finanziaria del Collegio; in ogni caso non possono essere considerati validamente perfezionati.

Per quanto concerne la richiesta di parere sull'ipotesi di parere dell'accordo sulle Progressioni Economiche Orizzontali anno 2021, sottoscritto il 29.07.2021, non essendo emersi sostanziali ulteriori elementi in esito alle richieste di chiarimenti del Collegio, formulate nella seduta del 12.08.2021, il Collegio non ritiene di poter esprimere il proprio parere favorevole e formula le seguenti osservazioni:

1. anche le risorse destinate alle PEO attingono al fondo contrattuale, in particolare quello previsto dall'art. 81 del CCNL, per il quale si ribadisce la necessità di una complessiva contrattazione integrativa per tutti gli aspetti connessi alla costituzione e alla definizione dei criteri di ripartizione di ciascun fondo contrattuale;
2. quanto ai criteri di selezione ai fini della formazione delle graduatorie si rimanda a quanto espresso nel verbale del 12.08.2021 e cioè che "In relazione alla necessaria verifica della compatibilità dell'ipotesi di accordo in esame con i criteri previsti dalle norme di legge e contrattuali sulla valorizzazione del merito e della valutazione dei risultati conseguiti dal personale, il Collegio Sindacale evidenzia un apparente squilibrio tra il punteggio attribuito alla valutazione del merito dei risultati (max 3 punti) rispetto al punteggio attribuito in relazione all'anzianità di servizio (max 5 punti) ed alla fascia economica di appartenenza (max 10 punti)."

Pertanto il Collegio Sindacale invita l'Amministrazione a riformulare con i sindacati l'ipotesi di accordo in modo da riequilibrare il punteggio riservato al merito rispetto a quelli legati all'anzianità ed alla fascia di appartenenza.

La seduta viene tolta alle ore 14.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ALBERTO CASTELNUOVO _____

MICHELE LUCCISANO _____

ANDREA CROCI _____